



XVII COMUNITÀ MONTANA "Monti Aurunci"
Zona XVII del Lazio – Spigno Saturnia (LT)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
PASCOLI COLLETTIVI DEL DEMANIO
REGIONALE DI “CAMPELLO”
NEL COMUNE DI ITRI**

(Approvato con delibera Consiliare n. 7 del 29.05.2008)

Art. 1 (Ambito di applicazione e finalità)

Le regole previste dal presente disciplinare, che non sostituiscono ma affiancano la norma generale vigente, si applicano ai terreni del demanio della Regione Lazio del complesso forestale di "Campello" nel Comune di Itri suscettibili di ospitare attività di pastorizia e, più precisamente, il pascolamento di bestiame condotto da allevatori imprenditori agricoli riconosciuti.

Il presente regolamento comunitario, nel rispetto:

- della Legge 16.06.1927, n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- del Regolamento di cui al R.D. 26.02.1928, n. 332, di attuazione della Legge 16.06.1927, n. 1766;
- della Legge Regionale 28.10.2002, n. 39 [in sintesi L.R. 39/02] che reca Norme in materia di gestione delle risorse forestali, ed in particolare, quanto previsto nel suo articolo 15, comma 2, circa la regolamentazione degli usi civici;
- della D.G.R. 14.02.2005, n. 126, che detta Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvopastorale regionale;
- del Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005 [in sintesi R.R. 7/05], di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 28.10.2002, n. 39, ed in particolare, quanto previsto nel suo articolo 116;
- del Decreto 17.10.2007 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

disciplina la fruizione ai soli fini pascolativi delle terre del demanio regionale, gestite dalla Comunità Montana "Monti Aurunci" quale Ente gestore, al fine di garantire:

- il miglioramento della gestione, conservazione e valorizzazione delle risorseⁱ
- la tutela ambientale e del paesaggio;
- la tutela ed il recupero della biodiversità agraria di cui alla L.R. n. 15/00;
- il recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. 350/99.

La fruizione a pascolo delle terre della comunità locale risponde a prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado o retrogradazione a bosco.

Art. 2 (Definizioni)

- Pascolo:** quando non riferito al prodotto vegetale spontaneo, è la superficie rivestita di manto erboso, anche parzialmente arborata o cespugliata, destinata permanentemente alla produzione foraggiera per pascolo ovvero la categoria residuale proveniente dalla definizione di bosco di cui all'articolo 4 della L.R. 39/02ⁱⁱ e la categoria catastale secondo quanto previsto nell'articolo 25, comma 1, del R.R. 7/05ⁱⁱⁱ; ai sensi del presente regolamento -quando non meglio specificato- il pascolo, come attività, si deve intendere «custodito»;
- Custodire:** l'attività di controllo e conduzione del bestiame al pascolo, al fine di evitare sconfinamenti e danni a fondi privati, condotta dall'Intestatario o da altra persona incaricata; al contrario il pascolo si deve dire «vagante»^{iv};
- Bestiame:** gli animali domestici di diversa specie, censiti, resi identificabili e riconoscibili;
- Intestatario:** l'imprenditore agricolo (o loro associazioni) ovvero sia l'allevatore professionale (quando titolare di codice identificativo comunitario, ASL, se previsto, titolare di partita IVA, iscrizione all'Ente previdenziale-INPS come imprenditore agricolo) che ha titolo a ricevere in affidamento terreni demaniali regionali atti al pascolo;
- Permesso:** l'autorizzazione a condurre il bestiame al pascolo sui terreni demaniali

- regionali al fine di svolgervi tutte le attività connesse all'uso civico primariamente finalizzato all'approvvigionamento di essenze foraggiere, detta concessione esclude quindi l'uso esclusivo di altri beni di interesse collettivo come strade, sorgenti e/o acque pubbliche, beni archeologici o storici;
- Bosco: la superficie così come definita dall'articolo 4, comma 1, 2 e 3 della L.R. 39/02;
- Concedente: la XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" nella persona del responsabile del servizio;
- Regolamento: il documento preparato dalla XVII Comunità Montana che prende il nome di "disciplinare d'uso dei terreni demaniali regionali destinati all'uso civico del pascolo";
- U.B.A.: acronimo di "Unità di Bestiame Adulto": la misura standard, in uso nella U. E., del "peso" dell'animale allevato, norma che qui s'intende riprodotta in modo esteso e con le indicazioni più aggiornate. In sintesi, il valore unitario (una UBA) è fatto pari ad un bovino adulto di 2 anni ovvero un cavallo di 6 mesi. Una capra adulta (o pecora) è fatta pari a 0,15 UBA, un bovino di età superiore ai 6 mesi fino a 24 mesi è pari a 0,60 UBA.

Art. 3 (Accesso)

L'accesso individuale ai terreni demaniali regionali suscettibili di essere utilizzati per il pascolo collettivo si consegue con il Permesso rilasciato dal responsabile del servizio previa richiesta scritta presentata dalla persona (o loro associazioni) che dimostri di possedere i requisiti previsti dalle norme generali e dal presente regolamento. Per ottenere la suddetta autorizzazione l'Intestatario dovrà essere in regola con il pagamento del canone dovuto all'Amministrazione calcolato secondo le modalità previste nel successivo articolo 9.

Art. 4 (Carico di bestiame)

Il quantitativo massimo previsto di bestiame di specie bovina, per un ettaro di terreno è pari a 0,3 UBA prudentemente considerato pari al 50% del carico ammissibile^v. Nel caso di bestiame di specie equina il suddetto carico unitario è fatto pari a 0,2 UBA.

Art. 5 (Divieti)

- Il pascolo del bestiame è proibito ovunque esso possa provocare danni al soprassuolo ed in particolare: nelle tagliate, nelle zone rimboschite o in corso di ricostituzione forestale per via naturale, nelle zone boscate percorse da incendio, ecc., in coerenza con quanto previsto dalla norma vigente;
- È proibito introdurre al pascolo un numero di animali maggiore e di specie diversa da quelle indicate nel Permesso, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 in materia di carico di bestiame unitario;
- È proibito introdurre gli animali in una località diversa da quella indicata nel Permesso;
- È proibito introdurre al pascolo animali affetti da malattie infettive;
- È proibito affidare il bestiame e di farlo custodire da persone non in regola con le norme di collocamento e che non abbiano compiuto i 16 anni di età;
- È proibito condurre il bestiame al pascolo su terreni percorsi da incendio: il divieto ha una durata di almeno 10 (dieci) anni se trattasi di bosco o pascolo incluso in un bosco^{vi} almeno 18 (diciotto) mesi 1 se trattasi di pascolo semplice, cespugliato o arborato^{vii};

¹ In alternativa: 24 mesi non consecutivi ovvero fino a 4 semestralità di riposo da scontare in 4 anni con un carico ridotto del 50% e segnalazione nel Permesso;

- È vietato accendere fuochi e avvistando incendi, è fatto obbligo di intervenire ad estinguerli e ad informare, tempestivamente la XVII Comunità Montana e/o la locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per gli ulteriori provvedimenti del caso.
- È vietato asportare il letame prodotto dal bestiame, lo stesso resta acquisito ai pascoli sui quali dovrà essere sparso dall'intestatario o dal personale alle sue dipendenze.

Art. 6 (Stato sanitario degli animali)

Prima dell'immissione degli animali al pascolo, l'Intestatario dovrà esibire alla XVII Comunità Montana adeguata documentazione dalla quale risulti che il suo bestiame è immune da malattie infettive.

Manifestandosi qualsiasi malattia contagiosa, l'Intestatario dovrà, a proprie spese, isolare gli animali ammalati e dovrà adottare tutte le misure di profilassi previste dalla norma, sotto pena di risoluzione immediata del Permesso, senza diritto ad alcun rimborso delle somme già pagate.

Art. 7 (Requisiti dell'Intestatario e criteri di priorità)

Considerando la legittimità e prevalenza del diritto della collettività al godimento del bene uso civico sui terreni demaniali regionali, la fida-pascolo è riservata prioritariamente agli operatori residenti nel comune di Itri.

È fatto obbligo, all'aspirante Intestatario, ovvero Richiedente, di comunicare alla XVII Comunità Montana, almeno trenta giorni prima, il giorno in cui intende immettere al pascolo il proprio bestiame.

Affinché si possano effettuare gli eventuali riscontri e valutazioni, nella richiesta di affidamento di terreno demaniale regionale, il richiedente deve:

- indicare le sue generalità complete (codice fiscale compreso);
- indicare la sua residenza ed il suo domicilio (nel caso di associazioni la sede sociale è equiparata a "residenza");
- indicare la/e località e la/e superficie di terreno demaniale regionale che intende gli sia riservata ed affidata, determinata esattamente con le sue coordinate catastali;
- allegare la planimetria dei luoghi riportati in domanda e l'indicazione grafica della porzione di terreno richiesta, laddove le particelle fossero condivise con altri richiedenti;
- allegare il titolo di possesso dei fondi confinanti con i terreni oggetto di richiesta, (proprietà o contratto di affitto per i terreni in possesso), e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- indicare il numero di codice ASL identificativo dell'allevamento;
- indicare il numero di partita IVA;
- allegare la dichiarazione circa lo stato di "perfetta salute sanitaria" del proprio bestiame, ovvero le dovute certificazioni veterinarie se previste;
- indicare i terreni comunque posseduti dove egli esercita ordinariamente l'attività agraria e stazionano gli animali;
- indicare il carico degli animali (UBA annuali) che intende far pesare sui terreni demaniali regionali: tale valore, ovviamente, non potrà essere uguale alla consistenza complessiva del proprio allevamento che pascola sugli altri terreni a vario titolo posseduti dal richiedente;
- nel caso l'allevatore adotti la pratica del "pascolo vagante" questi dovrà realizzare idonee barriere protettive delle aree diverse da quelle affidategli. A tal fine, la richiesta di affidamento dovrà essere integrata con l'autorizzazione del Comune di Itri e il preventivo nulla osta dell'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, o comunque competente in materia, e dalle dovute autorizzazioni previste dalla norme vigenti; in attesa della realizzazione delle suddette barriere il pascolo sarà praticato con la dovuta custodia degli animali.

Le indicazioni e gli allegati richiesti nel comma precedente costituiscono titoli tecnici e professionali necessari alla concessione del Permesso: in assenza dei suddetti requisiti il Permesso non ha effetto e s'intenderà decaduto allorquando gli stessi vengano meno.

Assieme alle precedenti, l'allevatore dovrà indicare nella domanda l'eventuale partecipazione a programmi/iniziativa comunitarie di sostegno e/o premio alle attività connesse con l'esercizio della pastorizia che intervengono sui terreni demaniali regionali oggetto del Permesso.

Costituiscono requisiti essenziali per la concessione del Permesso in ordine di importanza:

- essere allevatore;
- essere proprietario e/o possessore di un fondo confinante coi terreni oggetto della richiesta;
- non aver riportato condanne penali per atti delittuosi commessi all'interno dell'area demaniale forestale regionale di Campello o avere subito rinvii a giudizio per gli stessi reati;
- possedere Partita IVA;
- avere reddito derivante dall'attività agro-zootecnica prevalente su quello totale personale percepito nell'anno precedente.

L'affidamento dei terreni demaniali contesi da più allevatori non verranno autorizzati al pascolo. Comunque la Comunità Montana si riserva la valutazione di situazioni particolari.

Art. 8 (Marcatura degli animali)

Gli animali immessi al pascolo debbono essere marcati nelle modalità e secondo quanto previsto dalla norma vigente di modo che si possa rintracciarne il proprietario.

Art. 9 (Durata e Canone)

La durata del Permesso è annuale con riferimento ad ogni anno solare.

Il costo annuale dovuto dall'Intestatario all'Amministrazione per la concessione del Permesso, detto pure per analogia canone, è determinato dalla Giunta comunitaria, come valore unitario di Euro per ettaro di terreno concesso, da pagarsi contestualmente alla firma dell'affidamento.

L'Amministrazione, con apposita delibera, provvede ad aggiornare² annualmente la misura del canone della concessione del Permesso all'uso del pascolo dovuta dal richiedente.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato in unica soluzione anticipata sul c/c bancario intestato alla XVII Comunità Montana – Spigno Saturnia (LT), oppure mediante c/c postale intestato alla XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" – Servizio Tesoreria.

Art. 10 (Conduzione del pascolo)

È fatto obbligo all'Intestatario di mantenere il pascolo nelle migliori condizioni possibili, pulito da qualsiasi materiale estraneo (vetro, plastica, metalli) e di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio^{viii}.

L'Intestatario si impegna a rispettare il codice di «buona pratica agricola» e «benessere animale» formulati congiuntamente dall'Unione Europea e dagli Organi dello Stato deputati come pure le prescrizioni di polizia forestale vigenti in materia.

² Nel caso di pluriennalità il canone – anticipato per intero - rimane invariato

Art. 11 (Consistenza delle aree pabulari)

Il demanio della Regione Lazio dispone di circa 1.101 ettari corrispondenti alla superficie catastale di cui è proprietario. La superficie agraria demaniale regionale messa a disposizione per le attività di pascolamento è stabilita nella misura di ettari 1.100 circa suddivisa in Pascoli (su pianori carsici, pascoli di versante, boschi in buone condizioni).

Annualmente l'Amministrazione provvede ad aggiornare l'entità delle superfici, di cui al comma precedente, tenendo conto sia delle aree percorse da incendi sia di quelle destinate o interessate ad azioni di miglioramento pascolo e/o bosco.

In tal senso la Comunità Montana predisporrà un elenco dei terreni demaniali regionali percorsi da incendi aggiornato annualmente, dove verranno riportate le coordinate catastali, la superficie catastale, quella danneggiata e quella vietata al pascolo, e l'anno dell'evento. Le stesse indicazioni fisiche verranno riprodotte su una planimetria e la mappa esposta nell'Albo pretorio per la opportuna pubblicità dell'atto.

L'Amministrazione, inoltre, provvede annualmente a stabilire una scala di qualità delle superfici destinate al pascolo in modo da fissare carichi di bestiame diversi da quelli di cui all'articolo 4 ed in proposito auspica, soprattutto per le superfici fidate più povere:

- il mantenimento e/o il miglioramento, attraverso adeguati interventi agronomici, di un complesso pabulare, erboso ed arbustivo, permanente che garantisca l'omogenea copertura del suolo, mediante opportune semine e trapianti;
- l'adeguata gestione agronomica del pascolo attraverso interventi di pulizia dalla vegetazione infestante (*Ampelodesma* spp. in primo luogo);
- il divieto d'uso di concimi chimici di sintesi;
- l'esecuzione delle necessarie operazioni di regimazione delle acque superficiali per limitare eventuali fenomeni erosivi;
- la cura delle strutture necessarie per lo svolgimento delle operazioni di pascolo, quali ad esempio i punti di abbeveraggio, le barriere fisse o mobili, i ricoveri, ecc.

Il Concedente si riserva la facoltà di eseguire sui terreni affidati tutti i lavori agro-forestali che riterrà necessari e rilevanti per la collettività: l'Intestatario non potrà opporsi né pretendere indennizzi o rimborsi per la eventuale diminuzione della superficie precedentemente concessa.

L'Intestatario si impegna a prestare tutta la collaborazione e partecipazione alle suddette iniziative anche con il proprio lavoro, dal canto suo il Concedente si impegna a compensare, se possibile, con altra superficie foraggiera quella eventualmente distolta dall'utilizzo proprio.

In proposito la Comunità Montana favorisce la formulazione di piani di miglioramento dei pascoli collettivi soprattutto da parte degli Intestatari di affidamenti pluriennali. La Comunità Montana si riserva altresì la facoltà di intervenire direttamente sui progetti dei singoli co-finanziando o ricercando aiuti finanziari per le iniziative di maggiore valenza tecnica ed ambientale riservandosi la possibilità di aggiornare il canone specifico dell'area migliorata.

Art. 12 (Fondi d'investimento e sostegno)

Le entrate provenienti dai versamenti effettuati dagli allevatori concessionari alla Comunità Montana, quale Ente gestore dei fondi loro affidati, possono essere destinate per particolari attività ed iniziative, e precisamente:

- redazione del Piano di assestamento dei pascoli ai sensi della L.R. 39/02;
- miglioramento dei pascoli;
- attività amministrative legate alla concessione e gestione degli affidamenti;
- attività di prevenzione dagli incendi boschivi.

Art. 13 (Esclusioni)

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Art. 14 (Rilascio anticipato e subentro)

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato del contratto da parte del concessionario, la Comunità Montana rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico. Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

Art. 15 (Recinzioni, barriere, chiudende)

I fondi concessi potranno essere recintati solo in coerenza con le normative ambientali e forestali, previa istanza alla Comunità Montana, al Comune e al Parco Regionale Monti Aurunci, corredata di progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita autorizzazione a pena di decadenza salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti. Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico. Il Responsabile del Servizio avrà cura, nel rilasciare le autorizzazioni, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato e non potrà concedere ai richiedenti aree che siano contigue con i terreni privati, avendo cura che venga lasciata tra terreno demaniale regionale ed area privata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi.

Art. 16 (Violazioni e sanzioni)

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e saranno punite secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle leggi ordinarie. In carenza di specifiche disposizioni si applicherà una sanzione amministrativa che va da € 100 a € 300. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

Mancando in tutto o in parte alle prescrizioni previste dal presente regolamento, l'Intestatario, oltre al pagamento delle sanzioni previste sarà chiamato al risarcimento dei danni che ne potranno derivare da liquidarsi su stima inappellabile del Concedente. Rimane altresì facoltà del Concedente di revocare il Permesso senza compensi, indennità o rimborso delle somme già pagate nel caso di colpa grave o dolo.

Art. 17 (Disposizioni finali)

Il presente disciplinare è inviato in copia al Comando di Stazione Forestale di Itri, nella cui giurisdizione ricade la concessione del Permesso. Allo stesso viene inviato, annualmente, il piano di riparto complessivo della superficie assegnata ai singoli allevatori, per l'applicazione delle norme vigenti ed il rispetto delle regole qui previste.

Il disciplinare deve essere letto, approvato e perciò sottoscritto da ogni allevatore Intestatario di un Permesso per fida – pascolo prima che il proprio bestiame abbia accesso ai terreni demaniali regionali.

Appendice normativa.

Art. 56 _ L.R. 39/02 (Esercizio del pascolo nel bosco)

1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, sia come ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, sia per il sostegno all'economia rurale, le aree boschive possono essere utilizzate per il pascolo del bestiame secondo i principi dell'uso sostenibile delle risorse.
2. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi, in conformità con le indicazioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13, autorizzano annualmente l'utilizzazione a pascolo delle aree boscate di cui all'articolo 3.
3. In assenza del piano di cui all'articolo 13, l'utilizzo a pascolo delle aree boschive è autorizzato fino al 50% della capacità media potenziale del carico sostenibile determinato anche con riferimento a pascoli affini per stato, composizione floristica, fertilità e orografia. I proventi derivanti da questa attività devono essere utilizzati in via prioritaria per la redazione del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13.
4. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi devono registrare gli animali immessi annualmente al pascolo nelle aree boscate per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.
5. Il pascolo nel bosco con finalità di prevenzione degli incendi boschivi deve essere previsto dal piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13.
6. Il pascolo in bosco deve essere esercitato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.
7. Nei boschi possono essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie e/o zootecniche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44.
8. Il regolamento forestale indica le modalità di esercizio del pascolo nelle aree boscate per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo. Il regolamento forestale disciplina altresì le modalità ed i criteri specifici per l'esercizio del pascolo ai sensi del comma 5.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 116 _ R.R. 7/05 (Regolamento del pascolo e fondi accantonati)

1. Nelle more dell'elaborazione degli strumenti di pianificazione del pascolo, l'esercizio dell'attività di pascolo deve esercitarsi nella misura massima indicata dall'articolo 56, comma 3, della legge forestale, sulla base delle indicazioni del regolamento del pascolo vigente e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il regolamento del pascolo deve indicare le aree ammesse all'esercizio del pascolo, il carico ammissibile, il periodo e la durata di esercizio, gli obblighi dell'allevatore, l'importo della fida pascolo.
3. Gli eventuali adeguamenti del regolamento del pascolo devono essere effettuati prima dell'apertura dei pascoli.
4. Non sono ammissibili al pascolo gli animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.
5. I proventi derivanti dall'attività di pascolo nelle aree boschive nei casi previsti dall'articolo 56, comma 3, della legge forestale, sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio degli enti pubblici proprietari e destinati in via prioritaria per la redazione del piano di assestamento e di gestione forestale.

Annotazioni

ⁱ **Art. 15 _ LR 39/02 (Pianificazione dei pascoli)**

1. La gestione del patrimonio pascolivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), di superficie complessiva superiore a trenta ettari, e di proprietà pubblica, è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli.
2. I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alla pianificazione territoriale vigente ed hanno una durata non superiore a quindici anni. Essi devono contenere almeno gli elementi indicati all'articolo 13, comma 3. Qualora riguardino aree sottoposte ad uso civico, i piani devono contenere la regolamentazione degli usi civici, prevedendo gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, conservazione e valorizzazione delle risorse.
3. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva superiore a trenta ettari, devono adottare i piani di cui al comma 1 entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva inferiore a trenta ettari possono gestire tali pascoli sulla base di piani sommari di gestione aventi durata minima di tre anni e massima di dieci. Il regolamento forestale, di cui all'articolo 36, indica le modalità ed i criteri per la loro redazione.
5. In assenza dei piani di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio del pascolo deve conformarsi alle disposizioni del regolamento forestale, di cui all'articolo 36.

I piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di aree naturali protette, devono essere redatti tenendo conto delle previsioni del piano e del regolamento dell'area naturale protetta di cui alla L.R. 29/1997.

ⁱⁱ **Art. 4 _ LR 39/02 (Definizione di bosco e delle aree assimilate)**

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:
 - a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
 - b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
 - c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
 - d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);
 - e) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
 - f) i vivai forestali interni ai boschi.
2. Per la determinazione dell'estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.
3. Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:
 - a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50%, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
 - b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti, quando:
 - 1) sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50%;
 - 2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30% ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;
 - c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, per le finalità di difesa del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell'aria, del

patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all'articolo 40. Per tutte le tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera a);

- d) le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.
4. In accordo con la valenza multifunzionale dei boschi, fatte salve altre disposizioni vigenti, le aree individuate come boschi e/o assimilati tali ai sensi dei commi 1, 2 e 3, possono continuare a conservare la loro attualità di coltura, oltre che forestale, anche di natura agricola e/o zootecnica. Queste aree possono concorrere al sostegno delle attività aziendali, anche a carattere non forestale, nonché all'acquisizione di contributi pubblici previsti per l'agricoltura, la zootecnica, le foreste ed eventuali altre attività comunque realizzabili in bosco. Tutte le attività realizzate all'interno delle aree boscate devono, comunque, svilupparsi in conformità ai canoni della buona pratica colturale ed alle disposizioni legislative vigenti.
5. Fatte salve le pianificazioni e le programmazioni vigenti, la definizione di bosco di cui ai commi 1, 2 e 3 deve essere adottata negli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio regionale adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il Comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco di cui al presente articolo.
7. Il regolamento forestale specifica le modalità di determinazione dell'estensione dei boschi nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.

iii Art. 25 _ RR 7/05 (Coltivi abbandonati)

1. Le aree che alla data di entrata in vigore della legge forestale erano già qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, conservano la loro qualifica ed attualità di coltura nella misura consentita dallo stato di fatto e dei luoghi. Per queste aree la manutenzione, la pulizia ed il ripristino all'attività ordinaria è consentita senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione di cui all'articolo 7, purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati.

iv Art. 110 _ RR 7/05 (Modalità del pascolo)

1. Per l'esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti disposizioni:
 - a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;
 - b) salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre;
 - c) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, può esercitarsi nei terreni liberi per il pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti oppure concessi in uso, purché i terreni contermini in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e recinzioni;
 - d) nei casi diversi dalla lettera c) il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dal presente regolamento;
 - e) i pascoli montani appartenenti agli enti pubblici, devono essere utilizzati in conformità all'articolo 135 del r.d. 3267/1923;
 - f) i pascoli che ospitano punti di captazione idropotabili devono rispettare le disposizioni specifiche previste per la tutela della sorgenti.

v Art. 113 _ RR 7/05 (Carico di capi ammissibili al pascolo)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti pubblici che intendono consentire l'attività di pascolo nei propri territori devono determinare il carico massimo ammissibile di animali con le modalità indicate dall'articolo 56, comma 3, della legge forestale. In assenza di pianificazione tale carico è ridotto del 50%.

vi Art. 100 _ RR 7/05 (Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco)

1. Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno è vietata:
 - a) la coltura agraria;
 - b) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni, ai sensi dell'articolo 10 della l. 353/2000; trascorso tale periodo, il pascolo è consentito previa autorizzazione dell'ente competente, sempre che si siano ripristinate le condizioni per il suo esercizio;
 - c) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, per almeno cinque anni, nelle aree rivestite di manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, con indici di copertura inferiori a quelli indicati dall'articolo 4, della legge forestale, destinate permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o a prato naturale, esterne alle aree boscate oppure, se intercluse tra aree boscate, qualora siano recintate;

vii ai sensi degli artt. 55 comma 2 e 15 comma 2 della LR 39/02 «conservazione delle risorse» come ribadito negli artt. 111 e 115 comma 1 del RR 7/05.

Articolo 55 _ LR 39/02 (Gestione dei pascoli)

1. Gli enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli gestiscono le aree destinate a pascolo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento forestale ed eseguono gli interventi necessari al fine di prevenirne il degrado.
2. Gli enti di cui al comma 2 possono autorizzare l'utilizzazione delle aree a pascolo in conformità con le indicazioni espresse nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli di cui all'articolo 15. Essi, ove ricorrano le necessità di conservazione, recupero e/o tutela, devono limitare, oppure interdire, l'uso dell'area al pascolo.
3. Gli enti di cui al comma 2 registrano gli animali immessi annualmente al pascolo per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.
4. I proprietari di bestiame caricato su pascoli montani di enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli, devono assicurare la sorveglianza e la tutela del bestiame.
5. L'esercizio del pascolo deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.
6. Il regolamento forestale disciplina le modalità di esercizio del pascolo, con particolare riferimento ai rimboschimenti, alle aree interessate dalle utilizzazioni ed allo stato dei boschi.
7. La Regione incentiva, con le modalità di cui all'articolo 80, il recupero dei pascoli abbandonati.

Art. 111 _ RR 7/05 (Pascoli deteriorati)

1. I pascoli deteriorati sono quelli in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali, con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.
2. Gli enti pubblici proprietari dei pascoli deteriorati devono definire la durata ed il periodo di esercizio del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo.

Art. 115 _ RR 7/05 (Pianificazione dei pascoli)

1. Le aree di proprietà pubblica, possono essere utilizzate per l'esercizio del pascolo, purché il carico sia commisurato alle capacità del pascolo stesso e si attuino le misure per prevenire i processi di degrado delle risorse presenti.
2. Ai fini dell'esercizio del pascolo nelle aree di proprietà pubblica, ai sensi dell'articolo 15, della legge forestale, entro cinque anni dall'approvazione del presente regolamento, gli enti proprietari devono predisporre il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli oppure il piano sommario di pascolo per favorire l'uso razionale delle aree.
3. Il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli può avere una durata compresa tra i dieci ed i quindici anni e deve redigersi per le proprietà pubbliche con aree a prati naturali ad uso pascolo superiori ai 30 ettari, mentre il piano sommario di pascolo può avere una durata compresa tra i tre ed i dieci anni e deve redigersi per le proprietà pubbliche con aree a prati naturali ad uso pascolo inferiore ai 30 ettari.
4. Il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli e il piano sommario devono contenere le indicazioni minime di cui all'articolo 13, comma 3, della legge forestale, oltre alle seguenti indicazioni:
 - a) consistenza dei pascoli, caratteristiche e modalità d'uso, quali la superficie delle aree a pascolo e la loro classificazione, la zonizzazione e le associazioni vegetali, le situazioni, i criteri e le modalità d'uso corrente;

-
- b) valutazione della fauna selvatica e degli animali di interesse zootecnico e loro interazioni;
 - c) descrizione, localizzazione e consistenza delle strutture ed infrastrutture di servizio;
 - d) piano dei rilievi ed elaborazione dati;
 - e) criteri di gestione del pascolo ed in particolare sezioni di pascolo, carico sostenibile, calendario, turnazione, successione delle tipologie di animali nelle particelle al pascolo;
 - f) piano dei miglioramenti de pascoli;
 - g) regolamento del pascolo.
5. Gli enti pubblici proprietari possono promuovere accordi con i proprietari dei terreni liberi al pascolo contermini, ai fini della pianificazione o gestione comune delle aree.

^{viii} **Art. 114 _ RR 7/05 (Regolamento di fida pascolo ed altre disposizioni)**

1. Gli enti pubblici che ospitano attività zootecnica di privati, mediante concessione delle fida pascolo per un numero di capi pari a quelli previsti dal carico ammissibile, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il regolamento della fida pascolo in conformità ai seguenti criteri:
 - a) individuazione su cartografia catastale dell'area affidata in gestione per l'esercizio del pascolo;
 - b) possibilità di affidamento in gestione di un'area anche per un periodo pluriennale;
 - c) obbligo dell'affidatario della gestione dell'area, di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio;
 - d) modulazione dell'importo della fida pascolo in relazione all'entità delle operazioni di miglioramento del pascolo che l'affidatario si impegna ad eseguire nell'area affidata; l'ente proprietario può anche prevedere l'effettuazione di depositi cauzionali a garanzia per l'esecuzione degli interventi concordati, da svincolarsi al termine del periodo di tempo nel quale viene concordato che le miglioriie devono essere utilizzate;
 - e) interruzione immediata dell'affidamento dell'area a seguito di eventuale passaggio del fuoco.
2. Per i boschi, gli arbusteti ed i pascoli che ospitano attività zootecniche realizzate secondo criteri razionali si può usufruire di contributi pubblici stanziati a favore dell'attività zootecnica stessa. Non si può usufruire di contributi pubblici suddetti per le aree boscate percorse dal fuoco, per i soprassuoli disetanei e per le aree sottoposte ad utilizzazione forestale per il periodo minimo di divieto del pascolo indicato dal presente regolamento.
3. L'ente competente nel certificato di idoneità dell'area all'esercizio del pascolo, specifica che l'area:
 - a) non è stata oggetto di utilizzazione forestale di fine turno per il periodo minimo indicato dal regolamento in relazione al tipo di animali;
 - b) non è in regime di divieto di esercizio del pascolo e comunque, a partire dall'anno 2000, non è stata percorsa dal fuoco.
4. L'ente pubblico proprietario di un'area boscata percorsa dal fuoco, entro quindici giorni dall'evento, deve comunicare all'ente competente per l'erogazione dei contributi pubblici e, per conoscenza, agli affidatari dell'area, che a seguito dell'incendio l'area percorsa dal fuoco è interdotta dall'attività di pascolo per la durata indicata dal presente regolamento. La comunicazione deve specificare gli estremi delle particelle catastali e contenere la relativa cartografia catastale.
5. Nelle more dell'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, gli enti pubblici verificano le aree percorse dal fuoco avvalendosi anche dei rilievi del Corpo Forestale dello Stato, ai fini del rilascio del certificato di idoneità al pascolo.